

Regolamento sull'imposta di soggiorno

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2 Istituzione, presupposto, decorrenza

L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 ed é disciplinata dalle norme del presente Regolamento.

L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Civitavecchia, come individuate dalle leggi regionali in materia di turismo.

L'applicazione dell'imposta decorre dall'anno vigente 2014;

Art. 3 Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Civitavecchia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 c.2.

I gestori delle strutture ricettive presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Civitavecchia delle somme incassate.

Art. 4 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Civitavecchia;
- b) I minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- d) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- e) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f) Entrambi i genitori accompagnatori di malati;
- g) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) Gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- i) Le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri;
- l) Coloro che abbiano effettuato la prenotazione prima della data di adozione della delibera di istituzione.

L'esenzione di cui alle lettere d), e) ed f) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.

Art. 5

Soggetti preposti agli adempimenti tributari - Obblighi di dichiarazione

Il soggetto responsabile degli adempimenti tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Civitavecchia, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione, effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Art. 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Civitavecchia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 7

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42 c.2 lett. F, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento fino a un massimo di 3 pernottamenti. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Art. 8

Destinazione delle risorse

Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali

Art. 9

Versamenti

I soggetti di cui all'art.3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato; quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Civitavecchia.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Civitavecchia delle somme riscosse entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art.5, comma 2, in uno dei seguenti modi:

- a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Civitavecchia;
- b. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- c. presso la tesoreria comunale indicando quale causale “imposta di soggiorno – trimestre n. .. dell’anno ... “.

Art. 10 Accertamenti

Ai fini dell’attività di controllo e accertamento dell’imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n°296.¹

Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo L’Amministrazione comunale può:

- a. Invitare i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
- b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

Art.11 Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’art. 16 del D. Lgs. 472/1997.

¹ 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

Art.12 **Riscossione coattiva**

Le somme dovute all'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5

Art.14 **Contenzioso**

Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546.

Art.15 **Osservatorio permanente**

E' istituito un osservatorio permanente, formato dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive

Articolo 16 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 17 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 .

Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dall'anno vigente 2014.